

STATUTO

**SAMARCANDA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCHIO VI VIA PARAISO 60

Numero REA: VI - 293504

Codice fiscale: 03031900248

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 19995 di raccolta	
	SAMARCANDA	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	
	STATUTO COOPERATIVASTATUTO COOPERATIVA	
	TITOLO I	
	SEDE, DURATA E SCOPI DELLA SOCIETA'	
	ART. 1 - Denominazione – sede - durata	
	1. E' costituita, su fondamentali ideali di giustizia ed eguaglianza, anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con denominazione "SAMARCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."	
	2. La sede della Cooperativa è sita nel Comune di Schio. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche ed a cooperative sociali si sensi dell'art. 11 delle legge 381/1991.	
	3. La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	4. Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, riguardo il numero dei soci cooperatori o l'ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente Statuto alla normativa in tema di società per azio-	
	1	

	ni, in quanto compatibile.	
	5. La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposi-	
	to albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depo-	
	sitati annualmente i bilanci di esercizio.	
	ART. 2	
	1. La Società Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fine di	
	lucro.	
	La Società Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della	
	Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. In	
	particolare considera prioritari: la centralità della persona, il radicamento nel	
	territorio, la collaborazione con enti pubblici per le loro competenze e con	
	soggetti privati sia organizzati che singoli, la piccola dimensione, la democra-	
	ticità.	
	La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupa-	
	zione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali,	
	economiche, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa	
	sociale. Per il raggiungimento di tale scopo i soci instaurano con la cooperati-	
	va, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	2. La Società Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche in	
	collaborazione e convenzione con Enti pubblici e privati, attraverso la gestio-	
	ne di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Leg-	
	ge 381/1991 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- gestione ed animazione di strutture residenziali, comunità alloggio, comuni-	
	tà terapeutiche, centri diurni e di accoglienza ed ogni altro servizio di pubbli-	
	ca utilità;	
	2	

	- attività di ricerca, segnalazione, mediazione di opportunità alloggiative a fa-	
	vore di soggetti svantaggiati;	
	- gestione di mense, bar e servizi volti alla somministrazione di cibi e bevan-	
	de, intesi come strumento per favorire l'integrazione e la socializzazione;	
	- coordinamento di gruppi familiari;	
	- attività di promozione delle pari opportunità e di contrasto alla violenza di	
	genere;	
	- gestione di Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Sportelli Donna e servizi spe-	
	cifici dedicati all'empowerment femminile; partecipazione a Reti territoriali	
	(Provinciali, Regionali e Nazionali); Formazione di operatori e operatrici; Sen-	
	sibilizzazione della cittadinanza; Sensibilizzazione nelle scuole; Lavoro con	
	gli autori di violenza; sostegno psicologico ad adulti, minori e coppie; ricerca	
	e studi di genere;	
	- servizi ed interventi territoriali rivolti alla famiglia o al singolo;	
	- attività e servizi rivolti alla riabilitazione, centri diurni e residenziali di acco-	
	glienza e socializzazione e altre strutture di carattere animativo finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita;	
	- gestione ed animazione di ostelli, centri di animazione estivi ed altre iniziati-	
	ve per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale, nonché di centri sociali;	
	- attività di assistenza, anche di tipo infermieristico e sanitario, realizzata en-	
	tro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	- attività di documentazione, studio e ricerca inerenti gli scopi sociali;	
	- costituzione di centri studi che operano in collaborazione con istituzioni, en-	
	ti pubblici o privati;	
	3	

	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di	
	renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza della	
	persona in stato di bisogno;	
	- attività di accompagnamento sociale, volto all'integrazione nel contesto ter-	
	ritoriale delle persone mirando alla loro completa autonomia;	
	- interventi di animazione territoriale intesa come attività volta alla promozio-	
	ne e prevenzione;	
	- analisi territoriali, indagini statistiche e ricerche di mercato;	
	- percorsi di consulenza e supporto su progetti di prevenzione con gruppi, as-	
	sociazioni, enti e piccole comunità;	
	- servizi culturali, percorsi formativi e partecipativi, corsi e/o lezioni di forma-	
	zione culturale, sociale, professionale inerenti gli scopi sociali e rivolti ai soci	
	stessi o a fruitori esterni;	
	- interventi educativi-ricreativi;	
	- attività di sostegno tecnico/amministrativo ed elaborazione dati nei confron-	
	ti di cooperative, associazioni, soggetti giuridici il cui oggetto sociale sia in	
	sintonia con quello della cooperativa;	
	- promozione e supporto anche tecnico dell'autoimprenditorialità;	
	- attività tecnico organizzative svolte con finalità formative/informative in colla-	
	borazione anche con enti, organizzazioni, associazioni esterne con finalità in	
	sintonia con quelle della cooperativa stessa.	
	La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere	
	tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà com-	
	piere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque	
	con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico,	
	4	

	operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e	
	garanzie, anche a favore di terzi, partecipare a pubblici appalti e assumere	
	commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, participa-	
	zioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttu-	
	razione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative.	
	La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'og-	
	getto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci conformemente a	
	quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("testo unico delle leggi in mate-	
	ria bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successi-	
	ve modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate	
	da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Pertanto è vietata alla cooperativa la raccolta del risparmio tra il pubblico, se	
	non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.	
	La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di di-	
	ritti amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ai sensi dell'art.	
	2526, comma 4, Codice Civile.	
	La società cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art.	
	2521 del Codice Civile.	
	TITOLO II	
	5	

	SOCI	
	ART. 3	
	1. Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al numero stabilito	
	dalla legge.	
	2. Possono essere soci tutte le persone fisiche che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi so-	
	ciali.	
	3. Possono essere altresì soci anche le società cooperative, le associazioni	
	e gli enti senza fini di lucro e che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualisti-	
	ci, assistenziali, di formazione professionale, culturali e ricreativi, nei cui sta-	
	tuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991.	
	4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio impre-	
	se identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa o si trovino in effetti-	
	va concorrenza, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.	
	I soci si distinguono nelle categorie previste dalla legge in relazione alle parti-	
	colari proprie caratteristiche, più precisamente in:	
	- Soci prestatori coloro che prestano la loro attività ricevendo un compenso	
	di qualsiasi natura o entità.	
	- Soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusiva-	
	mente per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	- Soci sovventori coloro che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Comunque la	
	loro partecipazione è a termine e legata alla durata del programma previsto;	
	6	

	potranno essere nuovamente riammessi all'avvio di un nuovo programma.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie indicate.	
	Ai sensi dell'art. 2527 c.c. i nuovi soci cooperatori possono essere ammessi	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovve-	
	ro del loro inserimento nell'impresa. Il loro numero non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Apposito regolamen-	
	to interno, approvato dall'assemblea, stabilirà diritti e doveri dei nuovi soci i-	
	scritti nella categoria speciale.	
	6. Chi ne abbia i requisiti potrà essere ammesso a socio prestando al Consi-	
	glio di Amministrazione domanda scritta, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e numero di codice fi-	
	scale;	
	b) l'impegno ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	c) la categoria dei soci a cui intende essere iscritto;	
	d) il numero delle quote che intende sottoscrivere, nei limiti di legge;	
	e) ogni altra documentazione che il Consiglio di Amministrazione ritenesse u-	
	tile in relazione a particolari esigenze.	
	7. Se la richiesta è fatta da Società o persona giuridica la domanda deve	
	contenere le seguenti indicazioni, oltre a quelle specificate alle lettere c, d,	
	ed e :	
	a) la denominazione e ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'og-	
	getto;	
	b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda ed il nominativo della	
	7	

	persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;
	c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	d) alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo, dello statuto e
	deliberazioni dell'organo sociale di cui al punto precedente.
	8. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera
	sulla domanda e lo comunica all'interessato. In caso di rigetto della doman-
	da di ammissione si applica quanto previsto dai commi tre e quattro dell'art.
	2528 c.c..
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei
	soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti
	di cui all'art. 4.
	Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della de-
	liberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della do-
	manda, questa si intenderà come non avvenuta.
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determi-
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
	ART. 4
	I soci dovranno sottoscrivere e versare almeno una quota da Euro 30,00
	(trenta/00) ciascuna.
	Ogni socio non può possedere un numero di quote superiori a quello previ-
	sto dalla legge
	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasfe-
	rire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lette-
	ra raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-
	8

	ve essere comunicato al socio entro sessanta giorni da ricevimento della ri-	
	chiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parteci-	
	pazione e la società deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'auto-	
	rizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribu-	
	nale; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 comma	
	2 c.c., hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i li-	
	bri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	ART. 5	
	1. La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione,	
	per causa di morte o di scioglimento nel caso di persone giuridiche.	
	2. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che,	
	a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, come pure de-	
	cidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più par-	
	tecipare allo svolgimento dell'attività sociale.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art. 2532	
	C.C.	
	Il recesso, se accettato, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dal-	
	9	

	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i	
	rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso se la domanda è presentata tre mesi prima della chiu-	
	sura di esso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la doman-	
	da è presentata successivamente. L'Organo amministrativo potrà, su richie-	
	sta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confron-	
	ti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazio-	
	ne alla compagine e precisamente i soci che hanno cessato di prestare la	
	propria opera a favore della cooperativa.	
	Agli effetti del diritto di cui al successivo punto 6), lo scioglimento del rappor-	
	to sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la	
	chiusura dell'esercizio in corso se deliberato tre mesi prima di questa, oppu-	
	re con la chiusura dell'esercizio successivo se deliberato successivamente.	
	4. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti	
	del socio:	
	a) che, senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote	
	sociali sottoscritte e nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la Società;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, o dei regolamenti	
	o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	d) che senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	
	10	

	prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività con-	
	trastanti con quelli della cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale può determinare anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Agli effetti di cui al successivo punto 6), l'esclusione diventa operativa nei ter-	
	mini indicati nell'ultimo capoverso del comma precedente.	
	5. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto. La comunicazione	
	e l'opposizione devono avvenire a mezzo raccomandata.	
	6. I soci receduti, decaduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle	
	quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del loro valore nominale. Il Consiglio di Amministrazione, quan-	
	do vi sia motivo di garantire la società e i soci, può rinviare il rimborso fino al-	
	lo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	7. In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui	
	effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal-	
	l'articolo precedente, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione	
	del bilancio della Cooperativa nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	8. I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno ri-	
	chiedere il rimborso entro e non oltre la scadenza dei sei mesi indicati nei	
	precedenti punti 6 e 7.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sa-	
	ranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uno	
	dei fondi previsti dall'art.6.	
	11	

	9. Il socio receduto può non chiedere il rimborso, chiedendo per iscritto che	
	la quota di capitale venga trattenuta dalla cooperativa e destinata ad uno dei	
	fondi previsti dall'art.6 dello statuto.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 6	
	1. Il patrimonio della società è così costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di	
	quote di valore nominale non inferiore a € 30,00= ciascuna;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da altre riserve o fondi;	
	d) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impie-	
	gata negli scopi sociali.	
	2. Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pe-	
	gno o ad ogni altro vincolo con effetto verso la cooperativa; possono essere	
	trasferite, se autorizzate dal Consiglio di amministrazione, con le modalità di	
	cui al precedente art. 4 comma 2.	
	3. Il patrimonio sociale, ad eccezione del valore nominale delle quote effetti-	
	vamente versate, eventualmente rivalutate come per legge, non potrà mai	
	essere ripartito tra i soci.	
	TITOLO IV	
	GESTIONE SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 7	
	12	

	1. Il bilancio riflette le risultanze dell'esercizio sociale che decorre dal 1° (pri-	
	mo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere presenta-	
	to all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora ricorrano le condi-	
	zioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C. L'organo amministrativo do-	
	vrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del CC le ragioni della dila-	
	zione.	
	2. Il bilancio è redatto dagli amministratori e va predisposta, nel caso di obbli-	
	go di legge, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art.	
	2428 C.C. , indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico , in conformità con il carattere	
	cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sen-	
	si dell'art. 2545 e 2513 del C.C, le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai	
	sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella relazione del bilancio de-	
	vonno essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	3. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può delibe-	
	rare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ri-	
	storno proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai	
	sensi dell'art. 3 comma secondo lettera b) della Legge n. 142/2001. Il ristor-	
	no può essere erogato mediante integrazione dei trattamenti retributivi com-	
	plessivi dei soci, ovvero nelle altre forme previste dalla legge, <i>comunque re-</i>	
	<i>cepitate nel regolamento interno per i ristorni ai soci lavoratori.</i>	
	4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	13	

	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento interno;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;	
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	g) ad altre riserve o fondi;	
	h) a fini mutualistici.	
	TITOLO V	
	ASSEMBLEA	
	ART. 8	
	1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.	
	Tale avviso dovrà essere inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data stabilita ed affisso nella sede sociale. La convocazione può essere fatta anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantisca-	

	no la prova dell'avvenuto ricevimento (fax - posta elettronica ecc.) In tal caso
	il Presidente dell'assemblea verificherà che tutti i soci abbiano ricevuto l'avvi-
	so.
	L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso da quello della
	sede sociale, purché in Italia.
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si repu-
	ta validamente costituita quando si hanno presenti o rappresentati tutti i soci
	con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, qualora esi-
	stenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
	2. L'assemblea ordinaria:
	a) approva il bilancio di esercizio;
	b) procede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro
	numero, del presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione,
	dei membri dell'organo di controllo;
	c) approva i regolamenti redatti dal consiglio di amministrazione e ritenuti op-
	portuni per una corretta gestione della cooperativa;
	d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
	e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla
	sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli ammini-
	stratori.
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla
	chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio o entro 180
	giorni ai sensi del precedente art. 7 comma 1.
	Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve essere reso di-
	sponibile a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

	L'assemblea si riunisce quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo	
	creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto dall'Organo di controllo,	
	se nominato, o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla	
	data della richiesta.	
	Ogni socio ha diritto di chiedere che sia iscritto all'ordine del giorno un argo-	
	mento da trattare; la richiesta va presentata al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e	
	deve essere trattata non oltre l'assemblea successiva.	
	L'assemblea è considerata straordinaria a norma di legge.	
	3. In prima convocazione l'Assemblea sia straordinaria che ordinaria è costi-	
	tuita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi di-	
	ritto al voto e delibera con il voto della maggioranza degli intervenuti o rap-	
	presentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmen-	
	te costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o	
	rappresentati e delibera validamente a maggioranza degli intervenuti o rap-	
	presentati.	
	Per le delibere relative all'approvazione di piani di attività pluriennali e di re-	
	golamenti interni è richiesta una maggioranza pari ai tre/quarti dei soci inter-	
	venuti e rappresentati.	
	4. Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano. Per le ele-	
	zioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio	
	palese.	
	5. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute.	

	Hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel	
	Libro dei Soci.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non ammini-	
	stratore, ma che abbia diritto di voto, mediante delega scritta.	
	Ogni socio delegato non può rappresentare più di una persona.	
	I voti complessivi attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso supera-	
	re 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Le deleghe debbono essere conservate fra gli atti sociali.	
	6. L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vi-	
	ce-Presidente. Quando non siano presenti né il Presidente né il Vi-	
	ce-Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta	
	dal presidente eletto dall'assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, quando è necessario,	
	due scrutatori.	
	Le deliberazioni dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal Segretario.	
	Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal Nota-	
	io.	
	TITOLO VI	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 9	
	1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti	
	tra i soci da tre a undici, il numero sarà determinato dall'assemblea prima di	
	procedere all'elezione.	
	17	

	Il Consiglio di Amministrazione verrà rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Ai sensi dell'articolo 2542 terzo comma del Codice Civile, gli amministratori non possono cumulare più di cinque incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.	
	I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Spetta all'Assemblea determinare il rimborso di eventuali spese sostenute per le attività amministrative, opportunamente documentate o stabilirne l'ammontare anche forfettariamente.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere consultivo dell'Organo di Controllo, se nominato, e dell'Assemblea, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che sono chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, a favore della Società.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno, nonché tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati, almeno due giorni prima della riunione, anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammini-	

	stratori in carica.	
	Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	In caso di parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad	
	una nuova votazione.	
	3. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli am-	
	ministratori oppure ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vi-	
	ce-presidente e da un Consigliere. Non possono comunque essere delegati	
	dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	4. Il Consiglio è investito di tutti i poteri riguardanti la gestione della società;	
	a titolo esemplificativo al Consiglio spetta:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere il bilancio con relativo conto dei profitti e delle perdite;	
	c) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	d) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assem-	
	blea;	
	e) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Pre-	
	sidente del Consiglio;	
	f) assumere e licenziare il personale della società, fissarne le retribuzioni e	
	mansioni;	
	g) dare l'adesione della società ad organismi federali e consortili, nominando	
	i propri delegati alle assemblee dei detti organismi;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei	
	19	

	soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservati all'As-	
	semblea.	
	5. Se nel caso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più ammini-	
	stratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione	
	approvata dall'Organo di controllo, se nominato; gli amministratori così nomi-	
	nati restano in carica fino alla successiva assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei man-	
	canti. La scadenza della carica degli amministratori così nominata è quella	
	degli amministratori sostituiti.	
	6. La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio	
	di amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l'esecuzione delle deli-	
	bere dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, compiere tutti gli atti	
	che rientrano nell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuote-	
	re a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato	
	le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria	
	quietanza, nonché emettere mandati di pagamento.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni	
	spettano al Vice-Presidente o, in assenza di questi, ad un consigliere desi-	
	gnato dal Consiglio.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	20	

ART. 10	
La società può nominare il sindaco, o il collegio sindacale, e/o il revisore.	
Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina del sindaco, o del collegio sin-	
dacale, e/o del revisore è obbligatoria.	
Nei casi di obbligatorietà della nomina, il sindaco unico o almeno un membro	
effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale devono essere revisori lega-	
li, iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente.	
L'organo di controllo, che dovrà possedere i requisiti di legge, vigila sull'os-	
servanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
nistrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
ministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funziona-	
mento; esercita anche la revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla leg-	
ge o su decisione dei soci, salvo il disposto di cui al comma successivo.	
È fatta salva la possibilità che la società deliberi di affidare la revisione lega-	
le dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione lega-	
le, iscritti nell'apposito registro.	
Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.	
TITOLO VIII	
REQUISITI MUTUALISTICI	
ART.11	
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947 e dell'art. 2514 C.C. la	
cooperativa opera nel rispetto dei seguenti requisiti:	
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
effettivamente versato;	
21	

	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO IX	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	ART. 12	
	1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere al-	
	la nomina di uno o più liquidatori, col limite massimo di tre, scegliendoli prefe-	
	ribilmente tra i soci.	
	2. In caso di scioglimento e liquidazione della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo	
	comma, lettera c), dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947, n. 1577, e	
	successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo quanto previsto dal-	
	l'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 13	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la	